



AXA Fondazione LPP
Svizzera romanda

Previdenza professionale

Regolamento d'organizzazione

della commissione di previdenza

AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

Premessa

1

Il regolamento d'organizzazione disciplina le procedure previste per l'elezione, la composizione e la costituzione della commissione di previdenza e informa in merito ai suoi compiti, diritti e doveri. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Composizione, costituzione, compiti, diritti e doveri del consiglio di fondazione sono oggetto degli Statuti della Fondazione. Il regolamento elettorale specifica le modalità dell'elezione del consiglio di fondazione.

Integrità e lealtà

2

Le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione della cassa di previdenza così come dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b LPP e all'art. 48f e 48h-48l OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali.

Composizione della commissione di previdenza

3

La commissione di previdenza è costituita almeno da due membri. Essa è composta in misura paritetica da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei dipendenti.

Se in una cassa di previdenza sono assicurate esclusivamente persone non ammesse come rappresentanti dei dipendenti ai sensi del punto 4.1, la commissione di previdenza è costituita dalla totalità delle persone assicurate. Queste sono considerate rappresentanti dei datori di lavoro. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per analogia.

Finché non è stata eletta, la commissione di previdenza è formata dal datore di lavoro e da tutti i dipendenti assicurati.

Elezione della commissione di previdenza

4

4.1

I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati da quest'ultimo. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai dipendenti assicurati.

Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

Possono essere eletti quali rappresentanti dei dipendenti solo i dipendenti che non esercitano alcuna funzione dirigenziale nel consiglio direttivo o nel consiglio di amministrazione dell'azienda o che non hanno modo di influenzare altrimenti in maniera sostanziale la formazione della volontà dell'azienda.

Qualora il numero di candidati coincida con il numero di seggi da ricoprire, tali candidati si intenderanno automaticamente eletti.

4.2

Sono eletti come rappresentanti dei dipendenti i candidati che ottengono il numero più elevato voti. In caso di parità di voti viene eletto il rappresentante dei dipendenti con la maggiore anzianità di servizio. Il candidato eletto ha il diritto di rifiutare la nomina.

4.3

Nel corso della stessa procedura elettorale si possono eleggere anche i sostituti. Il sostituto assume i suoi compiti nella commissione di previdenza non appena un membro lascia la carica.

4.4

La procedura d'elezione deve essere organizzata dal datore di lavoro.

4.5

La commissione di previdenza inoltra alla Fondazione il verbale dell'elezione, contenente informazioni sulla sua composizione e su qualsiasi variazione del suo effettivo.

I membri della commissione di previdenza devono essere espressamente designati quali rappresentanti del datore di lavoro o dei dipendenti.

Durata del mandato

5

I membri della commissione di previdenza restano in carica 4 anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Un membro può dimettersi dalla commissione di previdenza durante il mandato se dichiara per iscritto di rassegnare le dimissioni. Se intrattiene un rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, il suo mandato si estingue con la risoluzione del contratto di lavoro, senza che egli debba presentare una dichiarazione scritta.

In mancanza di un sostituto occorre procedere in tempo utile alla nomina di un membro disposto a subentrare per la durata residua del mandato.

Se è stata avviata una procedura fallimentare a carico del datore di lavoro affiliato o se la cassa di previdenza si trova in liquidazione, la commissione di previdenza continua a essere autorizzata ad agire e a deliberare e resta in carica fino a quando la liquidazione della cassa di previdenza non è stata portata a termine.

Costituzione

6

La commissione di previdenza si autocostituisce ed elegge tra i suoi membri il presidente. In questa funzione si alternano per un mandato i rappresentanti del datore di lavoro e quelli dei dipendenti. Con il consenso di tutti i membri della commissione di previdenza è possibile derogare al principio dell'alternanza della presidenza.

Se non è stata ancora eletta una commissione di previdenza e questa viene composta dal datore di lavoro e dall'insieme dei dipendenti assicurati, il datore di lavoro e i dipendenti vi figurano a titolo di rappresentanti delle rispettive categorie. In questa circostanza la presidenza viene assunta dal datore di lavoro.

Incarichi e competenze

7

La commissione di previdenza è responsabile della regolare gestione della previdenza. A tal proposito essa esercita nell'ambito dei principi vigenti per la Fondazione le seguenti funzioni:

- elegge il consiglio di fondazione. Le modalità che disciplinano l'elezione sono contenute nel regolamento elettorale;
- decide le modalità di finanziamento della cassa di previdenza;
- emana e modifica il piano di previdenza;
- decide l'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza,
- è responsabile di constatare e decidere la liquidazione parziale e totale della cassa di previdenza.

La commissione di previdenza informa le persone assicurate e gli aventi diritto in merito ai loro diritti e obblighi. Essa comunica anche le informazioni non contenute nel regolamento e nel piano di previdenza e che concernono in particolare l'elezione, la composizione, l'organizzazione del consiglio di fondazione e della commissione di previdenza nonché la gestione della previdenza. La commissione di previdenza può ricorrere alla consulenza della Fondazione.

La commissione di previdenza ha inoltre altri diritti e obblighi definiti nei regolamenti dal consiglio di fondazione.

Se, nonostante sollecito scritto, la commissione di previdenza non adempie i propri compiti, il consiglio di fondazione può agire o decidere al suo posto.

Riunioni, convocazioni e ordini del giorno

8

8.1
La commissione di previdenza si riunisce ogni volta che lo esige la situazione, tuttavia almeno una volta all'anno.

8.2
Le riunioni sono convocate dal presidente o da un terzo dei membri con un preavviso di almeno 10 giorni. Previo consenso di tutti i membri della commissione si può rinunciare all'osservanza di questo termine.

8.3
Le riunioni si svolgono sotto la direzione del presidente. In caso di suo impedimento la riunione è presieduta da un altro membro.

Quorum, delibere e verbali

9

9.1
Affinché la commissione di previdenza possa deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà dei rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

9.2
Le delibere possono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente.

Se è stato derogato dal principio dell'alternanza della presidenza, il voto decisivo spetta a turno alla rappresentanza dei dipendenti o a quella del datore di lavoro, a dipendenza del rispettivo periodo di carica. Il relativo rappresentante va determinato tramite voto decisivo all'inizio della seduta, a meno che tale voto non competa al presidente.

9.3
Il presidente può anche invitare i membri della commissione a deliberare tramite lettera circolare, ma ciò solo se nessun membro richiede di dibattere nel corso della seduta la mozione avanzata. Le delibere tramite lettera circolare richiedono il consenso di tutti i membri della commissione di previdenza in carica e devono figurare nel verbale della seduta immediatamente successiva.

9.4

Le decisioni devono essere messe a verbale senza alcuna eccezione. Il verbale è considerato approvato qualora il presidente non riceva alcuna proposta scritta di emendamento entro un mese dal recapito del verbale ai membri della commissione di previdenza. Le eventuali proposte di emendamenti devono essere valutate e discusse nel corso della seduta successiva.

Diritto di firma

10

I membri della commissione di previdenza hanno diritto di firma. Essi firmano collettivamente a due.

Per la delibera si applica il punto 9.

Obblighi di rendiconto

11

Su richiesta, la commissione di previdenza deve rendere conto del suo operato al consiglio di fondazione ed esibire qualsiasi documento, verbale e giustificativo attinenti alla sua attività.

Responsabilità

12

La Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) contiene all'art. 52 la seguente disposizione sulla responsabilità: «Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza».

Obbligo di discrezione

13

Conformemente alle disposizioni legali, i membri della commissione di previdenza e le persone incaricate della gestione della previdenza professionale sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato.

Entrata in vigore

14

Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2021.